

**“UNION 3”**  
**UNIONE DEI COMUNI DI**  
**ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO – LEQUILE - LEVERANO**  
**MONTERONI - PORTO CESAREO – VEGLIE**  
**PROVINCIA DI LECCE**

**Settore Appalti - Servizi C.U.C**

**Copia di Determinazione del Responsabile**

ASSUNTA IN DATA 08/09/2025

OGGETTO: C.U.C. UNION 3 - CENTRO DI COSTO COMUNE DI VEGLIE - Affidamento del  
“servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche  
con disabilità, frequentanti la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di  
Veglie per la durata di 5 anni scolastici dal 2025/26 al 2029/30” - CIG: B7C8BC85C7 -  
PRESA D’ATTO INDIZIONE GARA, AMMISSIONE PARTECIPANTI e  
NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE ex art. 93 D.Lgs. 36/23.

**IL DIRIGENTE**  
f.to Ing. Daniele CIARDO

Il Responsabile del Servizio  
f.to Ing. Daniele CIARDO

## IL RESPONSABILE DELLA CUC UNION3

Ing. Daniele CIARDO

### Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, *(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)* recante il previgente Codice dei contratti pubblici;
- il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs. 50/2016 in accordo a quanto previsto dal regime transitorio;
- il Decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023, recante Nuovo Codice dei contratti pubblici (*in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»*) le cui clausole hanno acquistato efficacia dal 1 luglio 2023 e sono entrate integralmente a regime dal 1 gennaio 2024;

**Richiamato** l'art. 37 (*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*) del previgente Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) per il quale: “1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono alle modalità di cui al comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice. 3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; 4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; 9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile [...]”

**Visto**, nello specifico, l'art. 62 (*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*) del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice) per il quale: “1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a **500.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

3. [...]

4. [...]

5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:

- a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
- d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:

- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
- b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
- f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
- g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

- a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
- e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

8. [...]

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

[omissis]

**Visto**, nello specifico, l'art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza) del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice) per il quale: 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

2. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo:

- a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
- b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
- c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.

4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.

5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:

- a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
- c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione.

[omissis]

**Considerato:**

- che l'Union3 attualmente costituita tra i Comuni di "Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni, Porto Cesareo, Veglie" è in passato già stata qualificata presso ANAC quale Centrale Unica di Committenza (codice AUSA 0000215896) previo accordo di tutti gli Enti aderenti e adozione di un apposito Regolamento di Funzionamento vigente dal 01/01/2015;

- che, nel caso di specie, il Comune di Veglie (S.A.) agisce quale Centro di costo rispetto alla suddetta Centrale Unica di Committenza in seno all'Union3 e, ad esso, spetta lo svolgimento di tutte quelle attività dettagliate nel vigente Regolamento sul funzionamento;

- che, ai sensi dell'art. 63 comma 4 del vigente Codice dei contratti pubblici, la C.U.C. Union3 continua ad essere iscritta ad ANAC e ad operare col profilo di centrale di committenza qualificata per l'espletamento di procedure di affidamento quale quella in argomento;

**Richiamati** integralmente, ad ogni buon fine, gli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023, ai cui sensi la C.U.C. Union3 continua ad operare quale centrale di committenza qualificata L1/SF1 almeno sino al

30/06/2027;

## **Preso atto che:**

- con determinazione dirigenziale n. R.G. 583 del 25/07/2025 assunta dal Comune di Veglie, si decideva di contrarre procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/23 e col criterio di aggiudicazione declinato secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 finalizzata all'affidamento quinquennale del **“servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche con disabilità, frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Veglie per la durata di 5 anni scolastici dal 2025/26 al 2029/30”**, a valere sui fondi di bilancio comunale - CUP: **non previsto** - CIG: **B7C8BC85C7** - Importo stimato della concessione di **€ 667.931,55**, oltre Iva di legge;
  - la procedura aperta in parola era pubblicata in data 25/07/2025 ed entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 10:00 del 25/08/2025 perveniva n° 1 (uno) offerta da parte del seguente O.E.:

1) 04465640755 LA FENICE S.R.L.

da valutarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, previsto dall'art. 108, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023 sulla scorta dei criteri di valutazione di natura quanti/qualitativa come da norme integrative contenute nel DdG;

- alle ore 10:39 del 25/08/2025 sono state avviate le operazioni di apertura della busta virtuale "A" contenente la documentazione amministrativa, in seduta pubblica da parte del Seggio di gara in composizione monocratica nella figura del RUP d.ssa Cinzia Margarito, ad esito delle quali, alle ore 12:00 del 26/08/2025, senza previa necessità di applicazione di soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice, è stata decretata l'ammissione in gara dell'unico O.E. c.s. generalizzato, così come risultante dal verbale delle operazioni di gara n. 1 pubblicato sulla piattaforma di approvvigionamento digitale TUTTOGARE PA;

**Visto** l'art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

**Richiamato** il vigente Regolamento della CUC Union3 - art. 14 - nella parte in cui, in relazione agli incombenti della CUC si prevede che *"1. Nel caso di procedure per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la Centrale Unica di Committenza provvede alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023.*

2. A tal fine, l'Ente nel cui interesse la procedura è espletata richiede con congruo anticipo alla C.U.C. la nomina della Commissione esclusivamente a mezzo del modello accluso al presente Regolamento quale Allegato 3, avendo cura di specificare e riportare tutte le informazioni ivi richieste. [...]

3. Il Responsabile della CUC, acquisita l'istanza, prende atto della designazione di eventuali membri esperti interni all'organico dell'Ente nel cui interesse è svolta la procedura, nonché di eventuali ulteriori indicazioni pervenute. Qualora si renda necessario implementare il numero di membri esperti designati, il Responsabile della CUC procederà ad acquisire ulteriori disponibilità previo espletamento di apposito interpello.”

## Posto che:

- in vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, è perdurato il periodo transitorio di cui all'art. 216 comma 12 del Codice e non è risultato mai operativo l'Albo nazionale dei Commissari di gara di cui all'art. 78 del predetto Codice e alla Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016) di approvazione delle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"*;
  - il comma 3 del citato art. 93 del nuovo Codice, inoltre, recita testualmente: *"La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni benefarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di*

*adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione”.*

**Richiamata** inoltre la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», come aggiornata dalla delibera ANAC n. 1007 del 11/10/2017, che può ragionevolmente intendersi valida anche in attuazione dell'art. 15 del vigente Codice (D.Lgs. n. 36/2023)

**Dato atto** che:

- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
- il termine per il ricevimento delle offerte è scaduto il 25/08/2025 e, pertanto, si può procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice ed alla conseguente nomina dei Commissari

**Evidenziato** che vi è la necessità di procedere con assoluta urgenza ed entro l'avvio dell'anno scolastico (compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla valutazione dell'offerta) all'aggiudicazione di che trattasi

**Precisato** che ai sensi del comma 6 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di rinnovo del procedimento di gara o a seguito di eventuale annullamento dell'aggiudicazione è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione stessa

**Preso atto:**

- della disponibilità comunicata con nota pec prot. 14458 del 04/09/2025 da parte del centro di costo della S.A. a fornire tutte e tre le professionalità interne in possesso di adeguate competenze ed esperienza

**Ritenuto**, per quanto sopra, di individuare in definitiva quali componenti della commissione di gara in parola le seguenti professionalità con le relative funzioni:

- *dott. Pier Luigi Cannazza (Segretario Generale del Comune di Veglie con funzioni di Presidente)*
- *d.ssa Cinzia Margarito (RUP - Funzionario Responsabile del Comune di Veglie con funzioni di Componente)*
- *d.ssa Laura Margherito (Istruttore Amministrativo in servizio presso Comune di Veglie con funzioni di Componente)*

stabilendo altresì che le funzioni di segretario verbalizzante (quindi senza diritto di voto) possano essere assolte dalla medesima d.ssa Laura Margherito, come proposto dal medesimo centro di costo nella citata nota

**Richiamati:**

- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.267/2000;

## DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'indizione della procedura aperta effettuata dal centro di costo della CUC Union 3 - Comune di Veglie - giusta decisione di contrarre n. R.G. 583 del 25/07/2025, con cui si indicava procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/23 e col criterio di aggiudicazione declinato secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 commi 2 e 4 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 finalizzata all'affidamento quinquennale del **“servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche con disabilità, frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Veglie per la durata di 5 anni scolastici dal 2025/26 al 2029/30”**, a valere sui fondi di bilancio comunale - CUP: **non previsto** - CIG: **B7C8BC85C7** - Importo stimato della concessione di **€ 667.931,55**, oltre Iva di legge

2. **DI PRENDERE ATTO**, altresì:

- del termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 25/08/2025 alle ore 10:00
- delle operazioni di ammissione alla gara avviate in data 25/08/2025 ed allo stato esitate come da

verbale operazioni di gara n. 1 del 26/08/2025 pubblicato in data 04/09/2025

· del seguente elenco riportante l'unico O.E. che effettivamente abbia presentato offerta entro i termini utili ed ammesso alle successiva fase di valutazione dell'offerta:

1) 04465640755 LA FENICE S.R.L.

3. **DI COSTITUIRE** la Commissione di aggiudicazione ex art. 93 D.Lgs. 36/2023 per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla procedura declinata al punto 1. da effettuarsi presso il Centro di Costo della CUC - Comune di Veglie.

4. **DI NOMINARE** componenti della Commissione di aggiudicazione ex art. 93 D.Lgs. 36/2023 le seguenti professionalità con le relative funzioni oltre al segretario verbalizzante della stessa:

- *dott. Pier Luigi Cannazza (Segretario Generale del Comune di Veglie con funzioni di Presidente)*
- *d.ssa Cinzia Margarito (RUP - Funzionario Responsabile del Comune di Veglie con funzioni di Componente)*
- *d.ssa Laura Margherito (Istruttore Amministrativo in servizio presso Comune di Veglie con funzioni di Componente)*

stabilendo altresì che le funzioni di segretario verbalizzante (quindi senza diritto di voto) possano essere assolte dalla medesima d.ssa Laura Margherito, come proposto dal medesimo centro di costo nella propria nota prot. 14458 del 04/09/2025

5. **DI DARE ATTO** che nella valutazione delle offerte la commissione di gara opera in piena autonomia e valuta il contenuto dell'offerta tecnica ed economica secondo i criteri previsti nei documenti di gara.

6. **DI DARE ATTO** che per il Centro di costo della CUC – Comune di Veglie – non è contemplato alcun compenso in favore dei componenti interni per l'espletamento dell'incarico di commissario

7. **DI DARE ATTO** che ciascun componente dovrà rendere l'apposita dichiarazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 93, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023. A tal fine, il RUP del Centro di costo della CUC - Comune di Veglie – per il tramite della PAD Tuttogare ha già fatto tenere a questa C.U.C. l'elenco degli OO.EE. partecipanti (ed ammessi alla gara) in modo che ciascun commissario sia messo nella condizione di poter valutare l'esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico e poter rendere la succitata dichiarazione.

8. **DI DARE ATTO CHE**, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

9. **DI DARE ATTO CHE**, anche ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, ai commissari e ai segretari delle commissioni si applicano l'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 51 del c.p.c. nonché l'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023.

10. **DI TRASMETTERE** il presente atto al RUP del Centro di costo della CUC – Comune di Veglie – per gli adempimenti di competenza ed ai componenti della Commissione nominata ai fini dell'apposizione del proprio visto di accettazione dell'incarico nonché della trasmissione della dichiarazione d'incompatibilità di cui al punto n. 7 del presente dispositivo.

11. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Segreteria Generale per la raccolta e la relativa pubblicazione all'albo pretorio *on line*.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, comunitaria, e dei regolamenti in vigore presso questo ente. Il presente provvedimento, inoltre, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Responsabile del Settore è conforme alle risultanze istruttorie.

Lì 06/09/2025

Il responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria  
f.to Ing. Daniele CIARDO

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**SI ATTESTA**

che copia della presente determinazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio, il giorno 10/09/2025 - Reg. n. 73 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

*Dalla Residenza Comunale, lì .....*

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì .....

Segretario Generale

.....